

Domanda di agevolazione “Interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato di esercizi pubblici”

Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
“Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno dell'economia”

Numero identificativo	<input type="text"/>
e data	<input type="text"/>
della marca da bollo da 16,00 Euro	
La marca da bollo può essere corrisposta anche online (@e.bollo) o tramite bollo virtuale (indicare numero e data dell'autorizzazione)	

Alla
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Area funzionale Turismo
Via Garibaldi 14
39100 Bolzano (BZ)

PEC: tourismus.turismo@pec.prov.bz.it

La sottoscritta / il sottoscritto

Cognome Nome

(per le donne indicare il cognome da nubile)

C.F.

titolare/rappresentante legale dell'impresa:

Part.IVA

C.F.

Sede legale dell'impresa richiedente:

Stato Provincia

CAP Luogo Frazione

Via/piazza Numero

Telefono

cellulare

PEC

Lingua nella quale si chiede vengano trasmesse le comunicazioni da parte dell'amministrazione:

tedesco italiano

La/il richiedente richiede l'agevolazione per la realizzazione della seguente iniziativa:

(barrare le caselle corrispondenti)

- l'apertura** dell'unico esercizio pubblico di vicinato ⁽¹⁾
- il mantenimento** di un esercizio pubblico di vicinato ⁽²⁾

La richiesta riguarda la seguente sede dell'esercizio pubblico:

nome dell'esercizio:

(p.es. Ristorante Lamm)

CAP

Luogo

Frazione

Via/piazza

Numero

La/il richiedente è consapevole:

- che la domanda di agevolazione per l'apertura dell'unico esercizio di vicinato deve essere presentata, pena il rigetto della stessa, prima dell'avvio dell'attività;
- **delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 2/bis della Legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17;
- che l'eventuale agevolazione è concessa nel rispetto della disciplina "**de minimis**" ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

La/il richiedente si obbliga:

- ad osservare le disposizioni di cui ai vigenti criteri di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 133 del 13.02.2026 per la concessione di agevolazioni a favore dei servizi pubblici di vicinato ed in particolare quelle contenute nell'articolo 11 ⁽³⁾;

La/il richiedente dichiara per la ritenuta il seguente:

- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese;
- di assumersi la responsabilità dal punto di vista fiscale di quanto di seguito indicato;
- che, ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'articolo 28, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973, l'agevolazione richiesta per gli "Interventi straordinari a favore dei servizi pubblici di vicinato" di cui alla L.P. n. 4/1997 è da considerarsi come segue:
 - Il contributo è destinato alla riduzione di oneri di gestione o alla copertura di perdite di esercizio dell'impresa; **(il contributo è soggetto a ritenuta** - ovvero di un soggetto passivo di imposta che svolge attività produttiva di reddito d'impresa, secondo la nozione fornita dall'art 55 del D.P.R. n. 917/86;)
 - Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta in virtù di un'espressa deroga ai sensi della legge _____ **(il contributo non è soggetto a ritenuta** - indicare gli estremi della disposizione normativa; in assenza dell'indicazione il contributo verrà assoggettato a ritenuta alla fonte)
- Inoltre la/il richiedente dichiara di comunicare tempestivamente all'ufficio competente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione.

La/il richiedente dichiara inoltre:

- che l'esercizio pubblico di vicinato si trova in una località con un minimo di 100 abitanti;
- che l'esercizio pubblico di vicinato è situato in una località classificata, ai sensi dell'allegato B dei criteri, come località turisticamente poco sviluppata;

- che l'attività sia esercitata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge provinciale n. 58 del 14 dicembre 1988 (esercizio di somministrazione di bevande); oppure
- che l'attività sia esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge provinciale n. 58 del 14 dicembre 1988 (esercizio di somministrazione di pasti e bevande); oppure
- che l'attività sia esercitata ai sensi dell'articolo 5 della Legge provinciale n. 58 del 14 dicembre 1988 (esercizio ricettivo a carattere alberghiero con somministrazione di pasti e bevande a non alloggiati);
- che l' esercizio pubblico, negli ultimi tre anni, ha registrato **un volume di affari** medio annuo dichiarato **ai fini IVA** fino a un massimo di **300.000,00 euro** (se si tratta di un esercizio pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1 ⁽⁵⁾ o dell'articolo 3, comma 1 ⁽⁵⁾ della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);

rispettivamente

- che l' esercizio pubblico, negli ultimi tre anni, ha registrato **un volume di affari** medio annuo dichiarato **ai fini IVA** fino a un massimo di **500.000,00 euro** (se si tratta di un esercizio pubblico ai sensi dell'articolo 5 ⁽⁵⁾ della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
- di rispettare un orario **minimo di apertura giornaliero di dieci ore per almeno cinque giorni** alla settimana e garantire i seguenti orari di apertura:

lunedì	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(inserire l'orario d'apertura)	(inserire la parola "giorno di riposo" se corrisponde)
martedì	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(inserire l'orario d'apertura)	(inserire la parola "giorno di riposo" se corrisponde)
mercoledì	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(inserire l'orario d'apertura)	(inserire la parola "giorno di riposo" se corrisponde)
giovedì	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(inserire l'orario d'apertura)	(inserire la parola "giorno di riposo" se corrisponde)
venerdì	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(inserire l'orario d'apertura)	(inserire la parola "giorno di riposo" se corrisponde)
sabato	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(inserire l'orario d'apertura)	(inserire la parola "giorno di riposo" se corrisponde)
domenica	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(inserire l'orario d'apertura)	(inserire la parola "giorno di riposo" se corrisponde)

- che, in relazione all'importo dell'agevolazione richiesta, è rispettato l'ammontare massimo di aiuti "**de minimis**" concedibili ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023;
- che non si tratta di un'impresa in difficoltà (ai sensi dell'art. 2, par. 18, Regolamento (UE) n. 651/2014);
- l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- l'impresa ha rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che l'ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Requisiti aggiuntivi ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 6 dei criteri: (barrare le caselle corrispondenti)

- è un esercizio di somministrazione di pasti e bevande ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ⁽⁵⁾ oppure un albergo ai sensi dell'articolo 5 ⁽⁴⁾ della legge provinciale 14 dicembre 1958, n. 58;
- l'esercizio pubblico appartiene da almeno 30 anni alla stessa gestione o alla gestione della stessa famiglia e pertanto è radicato tradizionalmente nel luogo;

- l'esercizio pubblico è situato in una zona classificata come zona turisticamente poco sviluppata ai sensi dell'allegato B dei criteridirettive;
- l'esercizio pubblico è ubicato in una località con un massimo di 300 abitanti;
- ha ricevuto una consulenza specifica della durata di almeno 8 ore per anno;
- la distanza dal più vicino esercizio pubblico quale svolge l'attività ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 è:
 - superiore a 2,5 km,
 - superiore a 5 km.

La/il richiedente richiede:

che l'erogazione dell'agevolazione eventualmente concessa avvenga mediante accredito sul seguente c/c bancario:

Banca/filiale:

IBAN:

intestato all'impresa beneficiaria.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

(ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 è soggetta a idonei controlli ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR)

La marca da bollo viene utilizzata unicamente per la presente istanza amministrativa (sulla domanda deve risultare il numero e la data della marca da bollo) e dev'essere conservata ai sensi dell'articolo 37 del DPR n. 642/1972 per tre anni.

Nel caso di pagamento tramite bollo virtuale (indicare numero e data dell'autorizzazione) o online (@e.bollo) dev'essere allegata la relativa conferma in formato pdf alla domanda di contributo. Si fa presente che la data della marca da bollo deve essere antecedente alla data della firma digitale del documento.

Il richiedente/La richiedente dichiara inoltre:

- di essere l'unico titolare effettivo della società sopra indicata; o
- che il titolare effettivo ai sensi dell'art 20 comma 3 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. è di seguito indicato: [*persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società avente i requisiti di cui ai punti a), b) o c) del medesimo articolo*]; o
- che il titolare effettivo ai sensi dell'art 20 comma 5 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. è diseguito indicato: [*persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società*]; o
- di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto); o
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato.

Titolare effettivo:

Nome cognome

nato a il

codice fiscale

residente a frazione

via / n.

Titolare Effettivo:

Art. 1 Definizioni

pp) «titolare effettivo»: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

Art. 20 Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

La/il legale rappresentante ha preso visione della seguente informativa breve ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali:

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano. E-mail:

direzionegenerale@provincia.bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO - *Data Protection Officer*) sono i seguenti: e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.

I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero per l'adempimento di obblighi di legge ai sensi delle fonti normative indicate nell'informativa estesa, per la durata necessaria a realizzare le relative finalità del trattamento nonché ad assolvere agli obblighi di legge previsti. Per ulteriori informazioni, anche in merito all'esercizio dei diritti previsti ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD si rimanda all'informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali consultabile al seguente link ipertestuale:

<https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1037764>

Con l'apposizione della firma si conferma che quanto indicato e dichiarato in questa domanda corrisponde al vero, di essere a conoscenza che per le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono previste sanzioni penali. Con l'apposizione della firma si esprime inoltre il consenso al trattamento dei dati forniti.

Luogo e data

Firma

(sottoscritto con firma digitale certificata

in alternativa

firmare e allegare copia della carta d'identità)

Allegati:

- Copia documento di identità in corso di validità del firmatario (solo se la domanda non è stata sottoscritta con firma digitale);

Avvertenze:

- Le domande prive di firma digitale certificata o firmate a mano con allegato una copie della carta d'identità non sono valide
- Le domande devono essere presentate via PEC e fa fede solo la data della ricevuta digitale
- Domande pervenute oltre il termine previsto saranno rigettate.

DEFINIZIONI

⁽¹⁾ Apertura dell'unico esercizio pubblico di vicinato:

L'agevolazione per l'apertura può essere richiesta anche trascorso almeno un anno dalla chiusura di un preesistente esercizio pubblico.

⁽²⁾ Mantenimento di un esercizio pubblico di vicinato:

L'agevolazione per il mantenimento può essere richiesta anche se un preesistente esercizio pubblico di vicinato è stato chiuso da meno di un anno.

⁽³⁾ Obblighi:

L'accertata violazione delle disposizioni di cui ai vigenti criteri comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione totale o parziale dello stesso, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data della liquidazione.

⁽⁴⁾ Spiegazioni quali esercizi pubblici non sono considerati come secondo esercizio:

Gli altri esercizi presenti nella stessa località che svolgono l'attività di somministrazione di bevande o di bevande e pasti, non svolgono la loro attività ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;

Gli altri esercizi pubblici che esercitano l'attività ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, esercitano l'attività solo per uno o più periodi dell'anno o hanno interrotto la loro attività negli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda per più di 60 giorni consecutivi o più di 120 giorni non consecutivi, esclusi i giorni di riposo. Se l'interruzione è dovuta a lavori di ristrutturazione, tali esercizi continuano ad essere considerati come un ulteriore esercizio pubblico di vicinato.

Gli altri esercizi pubblici presenti non rispettano l'orario minimo di apertura di almeno 10 ore al giorno per almeno 5 giorni alla settimana. Gli orari di apertura di questi esercizi devono essere esposti in modo chiaro e permanente nell'area di ingresso, altrimenti si applicano quelli indicati nella licenza.

Gli altri esercizi pubblici sono situati al di fuori del centro della località e sono distanti più di 1 km dall'esercizio richiedente (situato nel centro della località);

⁽⁵⁾ Definizione tipo di esercizio pubblico ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58:

Esercizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1: esercizio di somministrazione di bevande, p.e. bar, caffè enoteche, pub o simili.

Esercizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1: esercizio di somministrazione di pasti e bevande, p.e. ristori, trattorie, ristoranti, pizzerie, bistro o simili.

Esercizio ai sensi dell'articolo 5: esercizi ricettivi a carattere alberghiero con la somministrazione di pasti e bevande (albergo).